

Avv. Cirio Centore
Via ...
Tel. ...
E-mail: ...

Spett/le Studio Cataldi,

Ritengo che possa essere di "Vostro interesse" la recente sentenza n.999/2011 del TAR Campania Sez.V correlata alla ordinanza del Sindaco di Caserta tesa "A SFRATTARE" 70 PICCIONI "VIAGGIATORI" a norma del testo unico n.380 sugli Enti locali.

La fattispecie esaminata NON HA PRECEDENTI, sicchè ritengo che la decisione, con sentenza a breve, del Tribunale Amministrativo, possa essere di interesse per i Vostri "internauti".

Grazie per la ospitalità e con i migliori saluti.

(Avv. Cirio Centore)


2/3/2011



N. 00999/2011 REG.PROV.COLL.
N. 06136/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 6136 del 2010, proposto da:
Gaetano Montuori, rappresentato e difeso dall'avv. Ciro Centore,
con domicilio eletto presso Ciro Centore in Napoli, via Cesare
Rosaroll N. 70;

contro

Comune di Caserta, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Fiorillo,
con domicilio eletto presso Pasquale Fiorillo in Napoli, c.so
Umberto I° 23 C/O avv. Di Matteo; Asl Caserta 1 - Dipartimento di
Prevenzione - Distretto N. 25;

per l'annullamento

IGIENE: INGIUNZIONE DI ALLONTANAMENTO DI
COLOMBI VIAGGIATORI - ORD. SINDACALE N. 72 DEL 27

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Caserta;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2010 il dott. Sergio Zeuli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

La presente decisione può essere resa in forma semplificata. Ritiene il Collegio che, nei limiti che seguono, entrambe le censure sollevate dal ricorrente - tese rispettivamente l'una a lamentare eccesso di potere per contraddittorietà nell'atto impugnato, e l'altra la carenza dei presupposti previsti dalla norma per l'emissione di ordinanze contingibili ed urgenti da parte dell'Autorità Sindacale - siano fondate.

Quanto al primo motivo di ricorso, si osserva infatti che, essendo stati sensibilmente differenti fra loro, i risultati prodotti dai sopralluoghi eseguiti nell'immobile destinato a colombaia avrebbero legittimato una maggiore accuratezza argomentativa rispetto a quella versata negli atti impugnati; e si osserva altresì che il maggior dettaglio era senz'altro esigibile nel caso di specie, perché con esso l'amministrazione avrebbe potuto e dovuto dare definitiva contezza

del cambio di prospettiva che si palesava nella sua azione e (soprattutto) delle cause (evidentemente: sopravvenute) che la avevano indotta ad imprimere una così significativa "inversione di rotta" rispetto ai suoi precedenti atti. Del resto, la mancata partecipazione del privato alla fase che ha condotto alla successiva censura della sua attività, non ha fatto altro che aggravare il deficit motivazionale che, come detto, nell'occorso si riscontra nell'attività della P.A. resistente.

Analogo discorso è a farsi per la sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza che avrebbero dovuto assistere e legittimare l'intervento dell'autorità sindacale nel caso di specie. La loro sussistenza è quanto meno dubbia, laddove si consideri che il ricorrente gestisce l'attività in oggetto da numerosi anni, proprio in quella zona, senza che vi sia la prova che, nel passato vi sia mai stata l'esigenza di un intervento cautelare quale quello in contestazione. Anche sotto questo aspetto, per tali motivi, si riscontra quanto meno un vizio di motivazione del provvedimento che non illustra con adeguatezza dimostrativa la presenza dei suddetti presupposti.

Questi motivi inducono all'accoglimento del ricorso, e, per l'effetto, alla declaratoria di annullamento dell'atto impugnato, impregiudicate le successive valutazioni discrezionali della P.A. intimata.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione, e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati. Condanna la resistente amministrazione al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente che si liquidano in complessivi euro 1000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Cernese, Presidente FF

Gabriele Nunziata, Consigliere

Sergio Zeuli, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/02/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)